



Prot. n. 1482/4

Palermo, 09 AGO. 2005

Oggetto: Problematiche relative all'applicazione del C.C.R.L. 2002/2005.

Segreteria generale
COBAS - CODIR
PALERMO


Con riferimento alle problematiche sottoposte con la nota n.1324 del 20.7.2005, si rappresenta che appositi chiarimenti sono stati pubblicati nel sito internet della scrivente Agenzia, ad integrazione della circolare illustrativa del C.C.R.L.. Di seguito se ne riporta il testo:

- **Art.92** - Con riguardo al pagamento delle indennità di cui all'allegato "M" si rappresenta che l'art.92 del vigente contratto – Parametri remunerativi per la partecipazione al piano di lavoro e indennità - al comma 5 prevede che le stesse possano gravare nell'ambito della percentuale del fondo da destinare alla remunerazione del "piano di lavoro (minimo 70% del fondo) lasciando alle parti quindi, in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di valutare, in relazione alle esigenze organizzative degli uffici, se il compenso relativo alle indennità debba essere corrisposto nell'ambito della suddetta percentuale ovvero nell'ambito della restante quota di FAMP.
- **Tabella "M"** - Per errore nella tabella "M" riguardante le indennità erogabili, pubblicata nella GURS n. 30 del 14 luglio 2005, viene citata la figura dell'"istruttore autista". Al riguardo si rappresenta che l'indennità in questione va riferita correttamente al personale che svolge mansioni di autista, come si ricava peraltro dall'accordo siglato in data 20 giugno 2005 per rettificare la tabella "M".

Si rappresenta per completezza che in quella sede le parti hanno concordato sull'opportunità di accantonare a monte i fondi destinati all'erogazione della suddetta indennità al personale che svolge mansioni di autista addetto ai dirigenti generali, analogamente a quanto previsto per altre indennità dall'art. 89, comma 3, limitatamente al 2005 e in attesa di rivedere la materia dell'indennità di guida in sede di contrattazione per il biennio economico 2004 – 2005.

- **Art.56** - Con riferimento all'art.56 – congedi dei genitori – si precisa che il numero di giornate previste per tale tipologia di assenza è da computare separatamente rispetto al limite dei permessi retribuiti e delle assenze per malattia, rispettivamente previsti dagli artt.47 e 50.
- **Art.109** – Per gli enti di cui all'art.1 della l.r. 10/2000 si precisa che le risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali di categoria sono da individuare in sede di contrattazione decentrata di cui all'art.4, comma 4, lettera A) nell'ambito del FAMP; il limite del 30%, riportato nella circolare n.3/2005, che nel testo del CCRL (art.88, comma 3) è riferito alla Regione Siciliana, facendo riferimento la disposizione alla contrattazione di cui all'art.3, comma 3 (contrattazione collettiva regionale integrativa), ad avviso di questa Agenzia individua un criterio che può essere adottato nell'attribuzione delle dette posizioni anche in sede di contrattazione decentrata presso gli enti, in relazione alle risorse disponibili.

Con riferimento alla problematica relativa all'art.1 del CCRL si rappresenta che la parte giuridica del CCRL, così come quella economica, si applica al personale a tempo determinato in quanto le norme di riferimento che ne consentono l'utilizzazione e i contratti individuali stipulati con le amministrazioni ne facciano espresso rinvio, con esclusione degli istituti che lo stesso contratto riferisce esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato e che per la loro natura sono incompatibili con il contratto a termine.



Il Coordinatore generale
(D.ssa Rosalia Pipia)